



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero 117/2026 del 28 agosto 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA NELL'AMBITO DEL 49° RALLY 1000 MIGLIA (CIG BCCD1EA755). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36 DEL 2023

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Brescia;

Visto il vigente Regolamento dell'Ente per la razionalizzazione e il contenimento della spesa 2026-2028;

Visto il Budget annuale per l'anno 2026 dell'Automobile Club Brescia;

Dato atto che l'ACI e gli AA.CC. provinciali hanno tra i propri fini statutari, artt. 1, 4 e 38 dello Statuto ACI, la promozione, l'incoraggiamento e l'organizzazione delle attività sportive automobilistiche;

Dato atto che, da sempre, l'Automobile Club Brescia, oltre ad assolvere alle proprie funzioni pubbliche, persegue i propri fini istituzionali cercando di assecondare le esigenze degli associati sportivi, incentivando e promuovendo sul proprio territorio lo sport automobilistico, anche mediante l'organizzazione diretta di eventi;

Premesso che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia, nella seduta del 30 ottobre 2025, ha approvato il *"Piano Generale delle attività e dei progetti 2026-2028"*, nel quale è stata prevista, tra l'altro, l'organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica 49° Rally 1000 Miglia;

Dato atto che, al fine del conseguimento dei propri fini istituzionali, come da piano generale delle attività dell'Ente per l'anno 2026, approvato dal Consiglio Direttivo in data 30 ottobre 2025, l'Automobile Club Brescia ha iscritto, tra le altre manifestazioni, il Rally 1000 Miglia a calendario sportivo ACI Sport 2026, quale gara valida per il Campionato Italiano Rally Challenger (CIRC) e per la Coppa Rally ACI Sport di Zona (CRZ) 3, coeff. 1,5;

Dato atto che il 49° Rally 1000 Miglia si svolgerà dal 4 al 5 settembre p.v.;

Visto che l'Automobile Club d'Italia è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Sportiva Internazionale dell'Automobile (FIA) e che gli è riconosciuta dalla legge;

Visto che l'Automobile Club d'Italia è la Federazione nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dal CONI;

Dato atto che l'Ente agisce nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive di ACI (Delibera CONI 6/2020);



Visti il Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) 2026 e le relative Appendici, incluse la App. 1 - licenze e assicurazioni, la App. 2 - Gruppo Ufficiali di Gara (GUG) e la App. 9 - tasse e diritti;

Viste le norme sulla sicurezza e l'uso delle strade, in particolare: l'art. 9 del Codice della Strada e la Circolare MIT 27645/2025, che definiscono le procedure autorizzative per le gare 2026 e che impongono la redazione di un Piano di Sicurezza (PDS) conforme agli standard di settore, come quelli dell'Appendice 4 (sicurezza) e dell'Appendice 8 per la regolamentazione medica;

Dato atto che si rende necessario affidare il servizio di assistenza sanitaria con la presenza di: ambulanze, in numero e allestimento adeguati a soddisfare, rispettivamente, i requisiti minimi previsti dal Codice Sportivo Internazionale FIA e ACI Sport, con la presenza a bordo di personale soccorritore qualificato; postazioni mediche dotate di idoneo materiale per l'emergenza; personale medico e infermieristico licenziato Extrication Team con licenza in corso di validità, nonché di medici come da specifiche indicate nel RSN, Appendice 8 capitolo IV art. 2.1, comma a, della Federazione ACI Sport;

Dato atto, inoltre, del fatto che si tratta di gara automobilistica con prove speciali di velocità cronometrata su strada e che per l'Automobile Club Brescia da sempre è prioritario lo svolgimento di tali eventi con un elevato standard di sicurezza, l'assoluta opportunità che, come negli scorsi anni, sia garantita la presenza di Extrication Team, anch'essi adeguati a soddisfare i requisiti minimi previsti dal Codice Sportivo Internazionale FIA e ACI Sport, per quanto attiene al numero, alla composizione e al possesso delle licenze e abilitazioni alla data di svolgimento delle gare medesime;

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Considerato che l'assistenza sanitaria nella Regione Lombardia è regolata dall'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), la quale, interpellata dall'ufficio sportivo per verificare la disponibilità a gestire l'assistenza sanitaria in occasione degli eventi in oggetto, non ha riscontrato tale richiesta;

Tenuto conto della particolarità del servizio di cui l'Ente necessita, nonché della natura della struttura del mercato di riferimento connessa al servizio di assistenza sanitaria, la quale richiede un quantitativo importante di mezzi adeguati e anche di personale formato e specializzato in possesso di apposite abilitazioni e licenze, come richiesto dalla normativa specifica della Federazione ACI Sport;

Considerati, quindi, gli aspetti di assoluto e primario rilievo rispetto alla delicatezza e all'importanza del servizio di pronto intervento medico sanitario altamente specializzato che deve essere assicurato nelle gare automobilistiche di velocità su strada, quali la dotazione di mezzi, sia in termini numerici che di allestimenti conformi ai regolamenti sportivi, nonché la disponibilità a fornire il necessario personale medico e infermieristico, sia in termini di specializzazione che in termini numerici;

Dato atto che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Palazzolo sull'Oglio OdV, con sede in Via Golgi n. 32 Palazzolo sull'Oglio (BS), C.F. e P.IVA 03580280984, è in grado di garantire i servizi sopra specificati;

Visto il preventivo trasmesso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Palazzolo sull'Oglio OdV (**doc. a**), pari ad € 33.000,00, con riferimento alle seguenti prestazioni:



- n° 27 Ambulanze MSB con tre soccorritori certificati AREU: € 23.300,00;
- n° 6 Extrication Team: € 5.700,00;
- n. 1 tenda pneumatica metà allestita per il primo soccorso e metà a disposizione dell'organizzazione: € 500,00;
- servizio logistico e comunicazione: € 1.500,00;
- presidi elettromedicali: € 2.000,00;

Dato atto che il suddetto preventivo viene ritenuto congruo in ragione delle prestazioni richieste;

Considerato, altresì, che il preventivo trasmesso prevede quanto segue: *“La sola tariffa oraria dell'ambulanza potrà essere adeguata (per eccesso) in base ad eventuali variazioni di orario dell'evento a condizione che gli stessi orari corrispondano a quelli inseriti nel portale GAMES di AREU”*;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione e reinvitare o riaffidare il servizio/lavoro all'operatore economico uscente, in casi motivati che dimostrino la concomitanza di particolari condizioni del mercato e della prestazione;

Rilevato che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione di tale deroga nei confronti dell'operatore Croce Rossa Italiana – Comitato di Palazzolo sull'Oglio OdV, in virtù delle seguenti motivazioni concorrenti: accurata esecuzione precedente, poiché il menzionato operatore ha eseguito le prestazioni contrattuali del precedente affidamento con assoluta efficienza e nel pieno rispetto degli standard qualitativi ed economici richiesti, senza alcun rilievo o contestazione da parte della Stazione Appaltante; struttura del mercato e assenza di alternative: mercato di riferimento che rileva una ristrettezza del mercato per la specifica prestazione, caratterizzata dall'assenza di altri operatori economici disponibili; specificità tecniche e convenienza economica: la prestazione oggetto dell'affidamento presenta elevati livelli di specializzazione tecnica;

Ritenuto, pertanto, che il riaffidamento all'operatore economico uscente garantisca il massimo rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sanciti dagli articoli 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, prevalendo nel caso specifico sull'applicazione rigida della rotazione degli affidamenti;

Considerata, inoltre, l'esperienza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Palazzolo sull'Oglio OdV e la competenza dei propri operatori, nonché l'adeguatezza a soddisfare le necessità di cui all'oggetto, nonché la specificità e peculiarità dell'attività stessa;

Vista la dichiarazione sostitutiva acquisita dall'Ente (**doc. b**);

Dato atto che l'Ente ritiene di non richiedere la garanzia definitiva, tenuto conto della natura del soggetto affidatario, nonché della esiguità della somma garantita, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36 del 2023;



Ritenuto, altresì, di procedere all'affidamento di cui sopra, mediante trattativa sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., alla quale il sopra citato operatore economico risulta iscritto;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 33.000,00 (trentatremila/00) oltre IVA, è da ritenersi congrua e compatibile con il budget 2026 e che la stessa verrà imputata al sottoconto CP.01.02.0008 – *Spese per Rally 1000 Miglia* del corrente esercizio;

Visto il D.lgs. 36 del 2023;

Visto il D.lgs. 81 del 2008;

Vista la Legge 241 del 1990;

DETERMINA

di affidare, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nei confronti della Croce Rossa Italiana - Comitato di Palazzolo sull'Oglio OdV, con sede in Via Golgi n. 32 Palazzolo sull'Oglio (BS), C.F. e P.IVA 03580280984, il servizio di assistenza sanitaria al 49° Rally 1000 Miglia, come dettagliato in premessa e nel preventivo acquisito agli atti;

di stabilire che i termini e le condizioni di esecuzione del presente servizio sono contenuti nel preventivo economico ricevuto dall'Ente, oltre che nel presente provvedimento;

di stabilire che il valore dell'affidamento è pari ad **€ 33.000,00 oltre IVA** per lo svolgimento delle prestazioni individuate nel preventivo;

di stabilire che la spesa complessiva di euro 33.000,00 (trentatremila/00) oltre IVA verrà imputata al sottoconto CP.01.02.0008 – *Spese per Rally 1000 Miglia* del corrente esercizio;

di stabilire che il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica riportante il CIG assegnato e contabilizzazione della spesa sul conto sopra riportato del budget 2026, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.2 bis del D.lgs. 36 del 2023, non trova applicazione la revisione prezzi, in quanto il presente affidamento non può essere considerato un contratto di durata, ma ad esecuzione istantanea, tenuto conto che l'esecuzione delle prestazioni è legata alla realizzazione dell'evento indicato in oggetto;

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC con preavviso di venti giorni, senza che all'affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di nominare sé stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023.

IL DIRETTORE
f.to Nadia Marsegaglia